

COMUNE DI POGGIO SAN VICINO

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE NUMERO 21 DEL 01-10-09

OGGETTO: AMPLIAMENTO CONVENZIONE DI SEGRETERIA

L'anno duemilanove il giorno uno del mese di ottobre, alle ore 19:00, nella sala delle adunanze si é riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, sessione Ordinaria in Prima convocazione.
Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta Pubblica risultano presenti e assenti i consiglieri:

=====

VALENTINI SIMONE	P	PACIAROTTI MARIO	P
ZAMPONI ALBERTO	P	ZAMPONI ENRICO	P
SARGENTI CARLO	P	MONTANARI ALESSANDRO	P
TURCHI ARDUINO	P	DOTTORI RITA	P
QUATRINI STEFANO	A	MARTINEZ ROBERTO	P
RAGGI FRANCO	P	ROMALDI ANTONELLO	P
ZAMPONI GIUSEPPE	P		

=====

Assegnati n. [13] In carica n. [13] Assenti n.[1] Presenti n.[12]
Assiste in qualità di segretario verbalizzante il SEGRETARIO COMUNALE
Sig. DR. ETTORE GIATTINI
Assume la presidenza il Sig. VALENTINI SIMONE
SINDACO
Constatata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la
stessa ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto
sopra indicato, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei
signori :

TURCHI ARDUINO
RAGGI FRANCO
ROMALDI ANTONELLO

Il Sindaco relaziona sul presente punto all'Ordine del Giorno, illustra la nuova convenzione la utilizzazione del segretario e la parte economica della stessa, per il nostro Comune non vi sono novità di rilievo rispetto alla precedente.
Quindi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

Il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000) all'art. 30 stabilisce che gli enti locali "al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati [...] possono stipulare tra loro apposite convenzioni" (comma 1) e che tali convenzioni "possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni [...] ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche [...] ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti a favore di uno di essi";

L'art. 98 dello stesso TUEL, d'altronde, stabilisce al 3° comma che "i comuni possono stipulare convenzioni per l'ufficio di segretario comunale";

Richiamato l'atto di C.C. n. 17 del 29.9.2008 con il quale è stata autorizzata la stipula della convenzione per l'ufficio di segretario comunale con i Comuni di Appignano e Montefano, stabilendo le regole da inserire nella medesima e la disciplina dei reciproci rapporti, in particolare:

- la sede del segretario dovrà essere il Comune di Appignano il cui Sindaco è competente alla nomina, alla revoca ed alla conferma del funzionario di concerto con gli altri Sindaci, secondo quanto previsto dalle norme in vigore;
- il Consiglio Comunale del Comune di Poggio San Vicino potrà in ogni momento, con preavviso di mesi uno, deliberare e comunicare agli altri enti lo scioglimento della convenzione la cui durata complessiva non potrà essere superiore a 5 anni;

Preso atto che in data 2.10.2008 rep. 2443 è stata stipulata con i suddetti Comuni la relativa convenzione per il servizio di segreteria comunale per la durata di anni cinque con lo scopo specifico di utilizzare le sinergie derivanti dall'esperienza acquisita dai tre Enti nelle specifiche attività, per un reciproco arricchimento ed anche per ottenere un significativo risparmio della relativa spesa a beneficio dei Comuni ed è stato nominato segretario generale titolare della convenzione il Dr. Ettore Giattini;

Considerato che il Sindaco del Comune di Urbisaglia con nota in data 18.9.09 prot.n. 6768 ha chiesto l'ampliamento della convenzione e la possibilità di utilizzare il segretario titolare di questo ente per un giorno alla settimana, unitamente agli altri enti;

Ritenuto possibile accogliere tale richiesta, sentiti i Sindaci dei Comuni di Appignano e Montefano che si sono dichiarati favorevoli, stabilendo le regole principali da inserire nella convenzione di cui si tratta, apportando le dovute modifiche alla convenzione, a seconda degli accordi che interverranno tra i Sindaci, sempre nell'ambito delle norme fondamentali stabilite;

Visto il nuovo schema di convenzione predisposto, da sottoscrivere, dove sono dettagliatamente disciplinati i rapporti tra enti e i servizi e le quote a carico dei singoli enti;

Considerato che la convenzione per l'ufficio di segretario comunale comporta il pagamento da parte dei comuni convenzionati della reciproca quota di utilizzo del dirigente interessato con ciò ottenendo reciprocamente un significativo risparmio sulla spesa e quindi comuni benefici;

Considerate le limitate possibilità finanziarie degli Enti Locali, gli obblighi contenuti nelle leggi finanziarie, la conseguente necessità della riduzione delle spese di personale e valutata l'opportunità di costituire un unico servizio per la gestione della segreteria comunale in modo coordinato ed associato stipulando con i Comuni predetti idoneo accordo convenzionato ai sensi dell'art. 30 del TUEL n. 267/2000;

Preso atto che il Segretario titolare di questo Comune ha comunicato la propria disponibilità a ricoprire l'incarico e questo ente non avrà nocumento dall'utilizzo del funzionario da parte di altri comuni;

Rilevato che il precedente atto deliberativo e l'art. 11 della convenzione stipulata in data 2.10.2008 prevedono che tutte le modifiche, integrazioni ed adempimenti, riferite sia alla parte economica, sia a quella normativa, nonché ai soggetti convenzionati ed al servizio del segretario sono attribuite al Consiglio Comunale;

Visto il TUEL n. 267/2000;

VISTO il PARERE FAVOREVOLE del RESPONSABILE del Servizio, per la regolarità tecnica e per la regolarità contabile espresso sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, 1^a comma, del D.L.gvo 18.8.2000 n. 267;

Con voti favorevoli n. 12, espressi per alzata di mano dai n. 12 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

- 1) Di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto.
- 2) Di ampliare, per i motivi indicati in premessa, la convenzione esistente tra i Comuni di Appignano, Montefano e Poggio San Vicino al Comune di Urbisaglia per la gestione convenzionata del servizio di Segreteria comunale ai sensi dell'art. 30 del D.L.gvo n. 267/2000 stabilendo una nuova durata di cinque anni, con diritto unilaterale di recesso da esercitare con preavviso da notificare agli altri enti.
- 3) Di approvare l'allegato schema di convenzione all'uopo modificato per il servizio di segreteria comunale tra i Comuni di Appignano, Montefano, Poggio San Vicino e Urbisaglia costituito da n. 11 articoli, quale parte integrante di questo dispositivo, contenente la regolamentazione del servizio, le modalità ed i termini da sottoscrivere da parte dei rispettivi Sindaci.
- 4) Di stabilire che per tutte le novazioni soggettive od oggettive, integrazioni ed ampliamenti della presente convenzione, riferite sia alla parte economica, sia a quella normativa, nonché ai soggetti convenzionati ed al servizio del Segretario, provvederà con specifici atti il Consiglio Comunale dei rispettivi enti.

5) Di dare atto che la spesa derivante dalla presente convenzione trova copertura al relativo Capitolo del bilancio per la gestione del servizio di segreteria di ciascun esercizio finanziario.

6) Di trasmettere copia del presente atto, successivamente alla sua esecutività, all'Agenzia Regionale dei Segretari Comunali e Provinciali di Ancona per gli ulteriori adempimenti di competenza con richiesta di riclassificazione della Segreteria Comunale in Classe II[^] per effetto del superamento della soglia demografica dei 10.000 abitanti.

Quindi, il Consiglio Comunale, con separata votazione, in considerazione dell'urgenza di provvedere in merito,

Con voti favorevoli n. 12, espressi per alzata di mano dai n. 12 Consiglieri presenti;

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4[^] comma, del D.L.gvo 18.8.2000 n. 267.

COMUNE DI APPIGNANO
PROV. DI MACERATA

Rep.

CONVENZIONE TRA I COMUNI DI
APPIGNANO, MONTEFANO, POGGIO S.
VICINO E URBISAGLIA, PER LA
COSTITUZIONE DI UN UNICO SERVIZIO DI
SEGRETERIA COMUNALE AI SENSI
DELL'ART. 10 D.P.R. 465 DEL 4.12.1997.

ART. 1

I Comuni di Appignano, Montefano, Poggio San Vicino e Urbisaglia, ricompresi nel territorio della Provincia di Macerata e rientranti tutti insieme nella classe 2[^] ai fini dell'attribuzione del Segretario Comunale, in esecuzione delle

delibere rispettivamente di Consiglio Comunale n. ___ del _____ Comune di Appignano, n. ___ del _____ Comune di Montefano, n. ___ del _____ Comune di Poggio San Vicino, n. ___ del _____ Comune di Urbisaglia, con la presente convenzione stabiliscono di servirsi dell'opera di un solo Segretario, con lo scopo specifico di utilizzare le sinergie derivanti dall'esperienza acquisita dai quattro Enti nelle specifiche attività, per un reciproco arricchimento ed anche al fine di ottenere un significativo risparmio della relativa spesa a beneficio dei Comuni medesimi. La somma della popolazione al 31 agosto 2009 rispettivamente Appignano 4.302, Montefano 3.599, Poggio S. Vicino 309, Urbisaglia _____ è superiore ai 10.000 abitanti, per cui la convenzione di segreteria corrisponde alla Classe II° secondo la normativa vigente.

ART. 2

L'accordo avrà durata fino al 30.9.2014 e decorrenza dalla sottoscrizione della presente convenzione. L'accordo potrà essere sciolto o modificato in qualunque momento o per recesso unilaterale di uno degli enti o per coincidente volontà di essi, con preavviso di un mese e notifica della relativa deliberazione del Consiglio Comunale agli altri Enti trenta giorni prima della scadenza decisa.

Al momento dello scioglimento della convenzione al Segretario titolare è data facoltà di optare per la titolarità di ciascuno dei Comuni già riuniti in convenzione.

ART. 3

Il Comune di Appignano assume la veste di Comune Capofila e provvederà al pagamento degli assegni stipendiali al Segretario, curerà il pagamento dei contributi all'INPDAP, agli altri istituti ed enti assistenziali e previdenziali previsti per legge, stanziando i fondi necessari del proprio bilancio. Il medesimo Comune provvederà anche per gli altri enti convenzionati al pagamento dell'indennità di direzione generale, ove attribuita, previa trasmissione del relativo Decreto di incarico e al pagamento dell'indennità di risultato come previsto al successivo art. 9. comma 4°. Nella parte attiva del bilancio stesso verranno stanziati le presumibili somme pari ai 22/36 della retribuzione complessiva, oltre alla indennità di direzione che detto Comune prevede di riscuotere a titolo di contributo dagli altri Comuni convenzionati i quali sono tenuti a versare trimestralmente le quote di concorso a proprio carico.

ART. 4

Al Segretario Comunale, a compensazione del maggior lavoro, spetterà un'indennità aggiuntiva

mensile pari al 25% dello stipendio in godimento, comprensivo di tutte le indennità corrisposte con carattere continuativo.

ART. 5

Al Segretario Comunale spetterà il rimborso delle spese di viaggio regolarmente documentate per recarsi da uno all'altro dei Comuni convenzionati per l'esercizio delle funzioni in base ai costi chilometrici pubblicati dall'A.C.I. tale spesa sarà a carico dei Comuni, ciascuno per la propria quota, potrà anche essere forfettizzata in base alla distanza, con le seguenti quote Appignano €. 500, Montefano €. 1.000, Poggio S. Vicino €. 500 e Urbisaglia €. 1.000 e verrà periodicamente liquidata da tali enti direttamente al Segretario.

ART. 6

I compensi per direzione generale, per missioni, trasferte, commissioni ed altri emolumenti, nei limiti globali previsti dalle vigenti disposizioni di legge, per attività svolte dal Segretario, saranno esclusivamente a carico del Comune presso il quale o nell'interesse del quale tali prestazioni vengono effettuate. Ciascun Comune autonomamente delibererà periodicamente sul riparto e la liquidazione dei diritti di segreteria a norma delle vigenti disposizioni di legge.

ART. 7

Il Comune di Appignano provvederà alla fine di ciascun anno al riparto delle spese derivanti dalla presente convenzione nella seguente misura: 14/36 dello stipendio ed oneri riflessi a carico del Comune di Appignano, 10/36 dello stipendio ed oneri riflessi a carico del Comune di Montefano, 5/36 dello stipendio ed oneri riflessi a carico del Comune di Poggio S. Vicino, 7/36 dello stipendio ed oneri riflessi a carico del Comune di Urbisaglia.

L'indennità aggiuntiva e relativi oneri riflessi di cui all'art. 4 sarà ripartita tra i Appignano, Montefano, Poggio San Vicino e Urbisaglia rispettivamente nella misura di 14/36, 10/36, 5/36 e 7/36.

ART. 8

Il Segretario Comunale è obbligato a prestare servizio settimanale, nel rispetto della seguente articolazione lavorativa:

- n. 3 giorni per il ____% dell'orario nel Comune di Appignano;
- n. 2 giorni per il ____% dell'orario nel Comune di Montefano;
- n. 1 pomeriggio per il ____% dell'orario nel Comune di Poggio S. Vicino;
- n. 1 giorno per il ____% dell'orario nel Comune di Urbisaglia.

Il calendario dei giorni e la determinazione delle ore saranno stabiliti tra i rispettivi Sindaci ed il predetto funzionario con criteri di flessibilità, nel

rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa e potranno essere variati per esigenze di servizio. Lo stesso funzionario provvederà altresì ad assicurare l'assistenza alle riunioni degli organi collegiali nei tre Enti, coordinandone le sedute in modo da evitare coincidenze ed espletterà il servizio a seconda delle relative necessità

ART. 9

Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge spetterà alle Giunte Comunali esprimere pareri sulla posizione del Segretario Comunale, spetterà ai Sindaci dei Comuni convenzionati esprimere valutazioni sull'attività svolta dal Segretario.

Il Sindaco del Comune di Appignano di concerto con i Sindaci dei Comuni di Montefano, Poggio San Vicino e Urbisaglia provvederà alla nomina o alla revoca del Segretario ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. n. 465 del 4.12.1997.

Il Sindaco del Comune di Appignano provvederà alla concessione delle ferie e dei congedi ed alla redazione delle note annuali di valutazione, ove richiesto, sentiti i Sindaci degli altri Comuni convenzionati.

Il Comune di Appignano previo nulla osta di ciascun Sindaco degli altri Comuni convenzionati provvederà alla attribuzione dell'indennità di

risultato entro il 31 gennaio ciascun anno per l'anno precedente.

ART. 10

Le forme di consultazione tra gli enti convenzionati sono costituite da incontri periodici tra i rispettivi Sindaci che opereranno in accordo con il Segretario Comunale al fine di garantire il migliore funzionamento del servizio di segreteria.

ART. 11

Per tutte le modifiche, integrazioni ed adempimenti della presente convenzione, riferite sia alla parte economica, sia a quella normativa, nonché ai soggetti convenzionati ed al servizio del Segretario si provvederà con specifici atti del Consiglio Comunale dei rispettivi Enti.

Appignano, lì _____

IL SINDACO DEL COMUNE DI APPIGNANO

Oswaldo Messi

IL SINDACO DEL COMUNE DI MONTEFANO

Carlo Carnevali

IL SINDACO DEL COMUNE DI POGGIO SAN VICINO

Simone Valentini

IL SINDACO DEL COMUNE DI URBISAGLIA

Roberto Broccolo

Steso il presente verbale, lo stesso viene letto, approvato e sottoscritto come appresso.

Il SEGRETARIO COMUNALE
F.to DR. ETTORE GIATTINI

IL SINDACO
F.to VALENTINI SIMONE

Prot. n.*****

Della sujestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi e diverrà esecutiva decorsi dieci giorni dalla stessa pubblicazione a norma dell'art. 134, 3^ comma, del D.L.gvo 18 agosto 2000, n. 267.

Poggio S. Vicino li *****

F.to Il Segretario Comunale
DR. ETTORE GIATTINI

Copia conforme all'originale incarta libera per uso amministrativo

Poggio S. Vicino li *****

Il Segretario Comunale
DR. ETTORE GIATTINI

ESTREMI DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione divenuta esecutiva per:
[] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione.

Poggio S. Vicino li *****

Il Segretario Comunale
DR. ETTORE GIATTINI

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Poggio S. Vicino li 07-10-09

Il Segretario Comunale
DR. ETTORE GIATTINI
